

# COMUNE DI GENOLA.

PROVINCIA DI CUNEO.

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1 Data 10.02.2021	OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2021.
---------------------------------	---

L'anno Duemila ventuno, il giorno dieci del mese di Febbraio, alle ore 15.00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza del Responsabile Finanziario Giletta Pierangelo, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021;

\*\*\*\*\*

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura flessibile in funzione degli scaglioni di reddito IRPEF come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,65
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,70
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,77
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 7.500,00.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che le variazioni di aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef comporta una previsione di aumento degli incassi rispetto a quelli dell'anno 2019 di euro 49.000,00

### **OSSERVATO**

La congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, in quanto esse sono state sviluppate tramite i simulatori esistenti nel sito del MEF – Dipartimento delle Finanze – Fiscalità regionale e locale, ed in proporzione agli incassi effettuati negli anni precedenti

La coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato,

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

### **RICORDA**

Che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta si è conclusa alle ore 17:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

